

SOCIETA'

Repertorio N.8896

Raccolta N.4567

COSTITUZIONE della "Gestore del Mercato Elettrico S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno ventisette del mese di giugno

(27 giugno 2000)

in Roma, Via Palmiano, 101;

avanti a me dr. Matilde ATLANTE Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma

sono presenti:

- Ing. Salvatore MACHI' nato a Palermo il 28 maggio 1937 domiciliato per la carica in Roma via Palmiano n.101;
 - Dott. Pier Luigi PARCU, nato a Olbia (SS) l'11 marzo 1954 domiciliato per la carica in Roma, Via Palmiano, 101;
- che dichiarano di agire quali, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, della "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), via Palmiano n. 101, (ove per la carica domiciliario), società di diritto italiano con Codice Fiscale e Partita IVA 05754381001, iscritta alla CCIAA di Roma, numero 97487/1999 Registro Imprese; capitale lire 50.200.000.000 versate, giusta deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione del 15/03/2000 e del 31/05/2000.

Della identità personale di essi comparenti, che dichiarano di rinunciare alla assistenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

= 1 =


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 (in G.U. 31/3/1999 n. 75) (liberalizzazione del mercato elettrico), "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." costituisce la società per azioni denominata "Gestore del Mercato Elettrico S.p.A." con sede legale in Roma (RM) via Palmiano n. 101, con durata fino al 31 dicembre 2100, e con capitale di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) rappresentato da 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, tutte sottoscritte da "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." ai sensi del medesimo art. 5 - D. Lgs. n. 79/1999.

Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. è conferita la facoltà di aumentare il capitale come precisato nell'art.5.2 dello statuto appresso trascritto.

I comparenti, Ing. Salvatore MACHI' e Dott. Pier Luigi PARCU nella qualità dichiarano che l'intero capitale è stato versato il 15 giugno 2000 presso Banca Commerciale Italiana - Filiale di Roma come da ricevuta che sarà esibita all'omologazione.

= 2 =

Il primo Consiglio di Amministrazione, che avrà durata per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2002, è composto di sette membri che sono


 Registrato a UFFICIO ENTRATE ROMA 5
 il 15/06/2000 n. 100
 versate (delega a COMIT - Ag. 4 di Roma)
 lire 50.000.000
 (di cui per INVIM lire //)

nominati come segue:

- BERLANDA Enzo nato a Verona il 25 gennaio 1927, codice fiscale BRL NZE 27A25 L781V;
 - BONGIANNI Carlo nato a Bologna il 1° novembre 1960, codice fiscale BNG CRL 60S01 A944G;
 - TERMINI Valeria nata a Milano il 4 ottobre 1951, codice fiscale TRM VLR 51R44 F205T;
 - ROSSONI Ettore nato a Roma il 3 luglio 1933, codice fiscale RSS TTR 33L03 H501Z;
 - LA VIA Vincenzo nato a Roma il 26 marzo 1957, codice fiscale LVA VCN 57C26 H501X;
 - MACHI' Salvatore nato a Palermo il 28 maggio 1937, codice fiscale MCH SVT 37E28 G273X;
 - PARCU Pier Luigi nato a Olbia (SS) l'11 marzo 1954, codice fiscale PRC PLG 54C11 G015Q;
- tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede della società.

E' nominato presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Enzo Berlanda.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano a norma dell'art. 25 dello statuto appresso trascritto sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, che sono nominati come segue, per il triennio di legge fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2002:

SINDACI EFFETTIVI

- MASSICCI Francesco nato a Bassiano (LT) il 18 agosto 1947, residente a OMISSIS codice fiscale MSS FNC 47M18 A707H; iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. in Gazz. Uff. n. 31-bis del 21 aprile 1995;
- MARRONE Nicola nato a Bitonto il 20 maggio 1961, residente a OMISSIS codice fiscale MRR NCL 61E20 A893F; iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. in Gazz. Uff. n. 31-bis del 21 aprile 1995;
- MUSCO Franco nato a Roma il 3 ottobre 1929, residente a OMISSIS , codice fiscale MSC FNC 29R03 H501N; iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. in Gazz. Uff. n. 31-bis del 21 aprile 1995;

SINDACI SUPPLENTI

- APREA Umberto nato a Reggio Calabria il 2 giugno 1933, residente a OMISSIS , codice fiscale PRA MRT 33H02 H224L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. in Gazz. Uff. n. 31-bis del 21 aprile 1995;
- BILOTTI Francesco nato a Marano Principato (CS) il 11 agosto 1941 residente a OMISSIS codice fiscale BLT FNC 41M11 E915Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. in Gazz. Uff. n. 31-bis del 21

aprile 1995.

Il Dott. Francesco MASSICCI è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

L'emolumento per i componenti il primo Collegio Sindacale viene fissato in lire 40.000.000 annue lorde per il Presidente e in lire 30.000.000 annue lorde per ciascun altro sindaco effettivo, oltre una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari pari a lire 300.000 lorde a seduta, con divieto di cumulo nella stessa giornata.

= 3 =

La società è disciplinata dallo statuto, contenente anche le norme di funzionamento, qui di seguito trascritto.

Statuto del Gestore del Mercato Elettrico - Società per Azioni

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Gestore del mercato Elettrico S.p.A.". La Società è costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

Art. 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma, via Palmiano 101.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 4

4.1 La Società ha per oggetto la gestione economica del mercato elettrico in base a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni e/o integrazioni.

A tal fine la Società può svolgere le attività connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, provvedendo in particolare a:

· organizzare il mercato elettrico secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza;

· predisporre la disciplina del mercato nel rispetto dei criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, determinando i propri compiti in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori ed importatori di energia elettrica

che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 79/1999;

- assumere la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
- esercitare tutte le altre attività e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e/o integrazioni e dagli atti di normazione secondaria da esso derivanti.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- può assumere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella della controllante o che consentano una migliore utilizzazione delle proprie risorse e/o strutture, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico;

- può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per le obbligazioni proprie, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie, il tutto nei limiti di legge vigenti.

TITOLO III

CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) rappresentato da n. 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna.

5.2 E' conferita, a norma dell'art.2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino a nominali lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) entro un anno dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese.

Art. 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

Art. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o mandatario di tutti i compartecipi.

Art. 9

9.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

Art. 11

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 12

12.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

12.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13

13.1 Per l'intervento nelle assemblee è richiesto, anche per le azioni nominative, il preventivo deposito delle azioni da eseguirsi nei termini di legge e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Art. 14

14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

14.2 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 15

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione; in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

15.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Art. 16

16.1 L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e sugli altri oggetti sottoposti al suo

esame dal Consiglio di amministrazione.

16.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

16.4 Le deliberazioni sono prese con votazione espressa per alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente dell'Assemblea.

16.5 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

16.6 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

17.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.

17.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo punto del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori per la ricostituzione dello stesso.

Art. 18

18.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Art. 19

19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

19.2 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

19.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.4 Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Art. 20

20.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art. 21

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e controfirmati dal segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 23

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Art. 24

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei

limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

24.2 Rientra nei poteri del comitato esecutivo e/o dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 25

25.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

25.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 26

26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 27

27.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 19 e 20.1;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

28.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

28.2 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Art. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Dedottone il 5% a riserva legale fino al quinto del capitale, nel rispetto dell'art. 2433 c.c.,

l'assemblea delibera la distribuzione degli utili agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute ovvero una diversa destinazione.

Art. 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

Art. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

= 4 =

Gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali sociali attualmente sono nella sede legale.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2000.

= 5 =

I comparenti infine:

- indicano l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società (ivi compresi gli adempimenti conseguenti al presente atto costitutivo e la prima vidimazione dei libri sociali) in circa lire 12.000.000=
- delegano per le modifiche eventualmente pretese dall'autorità giudiziaria in sede di omologa disgiuntamente a ciascuno dei comparenti Ing. Machì e dott. Parcu.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su diciotto pagine e fin qui della diciannovesima di cinque fogli, prima della firma ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

F.ti: Salvatore MACHI' - Pier Luigi PARCU - dr. Matilde ATLANTE, Notaio.

Io Notaio Matilde ATLANTE di Roma certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma li, 19 settembre 2000

